

N. 13897/2010 REG.SEN.
N. 03842/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 3842/2009–R.G. proposto dal sig. VIANELLO Edoardo, n.q. di artista interprete iscritto all’Imaie (Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori) e n.q. di l.r. p.t. dell’ente e dagli altri sigg.ri nominativamente indicati nel documento in allegato “A” alla presente decisione della quale ne forma parte integrante e sostanziale, tutti rappresentati e difesi dall’ avv. E. Michetti, presso il cui studio in Roma, via G. Nicotera n.29, sono elettivamente domiciliati;

contro

- il Ministero dell’Interno ed il Ministero per i Beni e le Attività culturali, in persona dei rispettivi Ministri p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato;
- la Prefettura di Roma ed il Presidente del Tribunale di Roma;

per l’annullamento

- del provvedimento del Prefetto di Roma, in data 30.4.2009, che ha disposto l'estinzione dell'Imaie con comunicazione al Presidente del Tribunale di Roma per la nomina del liquidatore;
- di tutti gli atti connessi a quello impugnato;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e di quello dei Beni Culturali ed Ambientali;

Viste le memorie prodotte dalle parti;

Visti gli atti tutti della causa, inclusi gli atti di intervento, a sostegno delle ragioni prospettate nel ricorso introduttivo, promossi da:

- a) Del Prete Domenico, in proprio e n.q. di socio fondatore dell'Imaie e di membro del relativo C.d.A. e Pieradelio Verderio, in proprio e n.q. di membro del C.d.A. dell'Imaie e di V. Presidente dell'Imaie;
- b) Lorenza Musino, Tiziana Tasciotti, Alessia Errigo, Antonella Orezzi, Corrado Innocenti, Anna Melchiorre, Luciano Lombardi, Raffaella Spina, Roberta Trombetta, Flavia Pellegrini, Francesca Ferrelli, Maria Rosa Carbone, tutti rappresentati e difesi dall'avv. F. Grimaldi presso il cui studio in Roma, alla via Livorno n.61, sono elettivamente domiciliati;
- c) Codacons – Coordinamento di associazioni per la tutela dell'ambiente e dei diritti di utenti e consumatori – in persona del l.r. p.t. e dal sig. Stefano Valente, n.q. di iscritto Imaie, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. C. Rienzi con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale Nazionale Codacons in Roma, al Viale Mazzini n.73;

Visto l'atto introduttivo di mm.aa. al ricorso principale proposto dal sig. Edoardo Vianello, n.q. di artista interprete iscritto all'Imaie e n.q. di Presidente del C.d.A. del medesimo Ente, avverso:

- il provvedimento del 28.5.2009 con cui il Prefetto di Roma, in esito a riesame del proprio atto del 30.4.2009, ha confermato l'estinzione dell'Imaie;

- il provvedimento del Presidente del Tribunale di Roma del 28.5.2009 con cui sono stati confermati quali liquidatori i sigg.ri Galoppi, Laghi e Tepedino già nominati con precedente atto del 18.5.2009;

Data per letta alla pubblica udienza del 29.4.2010 la relazione del Consigliere Pietro Morabito ed uditi gli avvocati di cui al verbale d'udienza;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO e DIRITTO

I)- L'odierno contenzioso origina dal provvedimento del 30.4.2009 con cui il Prefetto di Roma, in applicazione degli art.6 del d.P.R. n.361 del 2000 e 27 del Cod.Civ., ha decretato – rilevandone un'inadeguatezza strutturale, e non contingente, alla realizzazione degli scopi istituzionali - l'estinzione dell'Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori (di seguito: Imaie).

L'Imaie:

- è un sodalizio costituito sin dal 1977 (sotto la denominazione Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori Musicali), quale

associazione senza scopi di lucro, da persone fisiche (artisti ed interpreti esecutori legati prevalentemente ad opere musicali) e dalle Federazioni sindacali dei lavoratori dello Spettacolo e dell'Informazione di CGIL, CISL e UIL con l'obiettivo di assicurare agli artisti interpreti ed esecutori la percezione dei diritti cc.dd. "connessi" (e cioè spettanti a coloro che col proprio impegno artistico consentono una migliore fruizione dell'altrui opera dell'ingegno);

- ha operato, anteriormente al varo della l.n.93 del 1992, quale associazione privata non riconosciuta.

Con la citata novella il Legislatore - all'evidenza consapevole del ruolo di intermediazione già svolto dall'ente nel settore della tutela degli interessi generali dei predetti professionisti ed, in particolare, dei diritti economici loro derivanti dalle rispettive prestazioni artistiche - ha previsto la costituzione, ad opera delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie degli artisti interpreti o esecutori firmatarie dei contratti collettivi nazionali, dell'Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori (Imaie) avente come finalità statutaria la tutela dei diritti degli artisti interpreti o esecutori nonché l'attività di difesa e promozione degli interessi collettivi di queste categorie. L'Istituto de quo non è stato legislativamente concepito quale ente morale ma ne è stata prevista la sola successiva erezione prescrivendosi la produzione di apposita domanda nel termine dei 30 giorni successivi all'entrata in vigore della stessa legge n.93 (art. 3 c.2).

Quanto alla tutela dei diritti di natura economica degli artisti interpreti o esecutori, la novella ha identificato l'Imaie quale soggetto collettore dei compensi loro spettanti sia in forza dell'art.3 c.5 della Legge (si tratta del 5% delle competenze degli autori, dei produttori originari di opere audiovisive e dei produttori di videogrammi) che per effetto dell'art.73 (e, di seguito al d.lgs. n.68 del 2003, degli artt. 73 bis e 71 octies) della legge n. 633 del 1941, gravando i professionisti indicati nel dianzi citato art.3 c.5 nonché i produttori dei fonogrammi o le loro associazioni di categoria del versamento dei compensi (degli artisti interpreti o esecutori) direttamente all'Imaie con corredo della documentazione necessaria all'identificazione degli aventi diritto. All'Imaie sono stati inoltre legislativamente assegnate le seguenti attribuzioni:

a) determinare - sulla base di un accordo da siglarsi tra le associazioni di categoria dei produttori di fonogrammi e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie degli artisti interpreti o esecutori, firmatarie dei contratti collettivi nazionali - l'ammontare specifico dei compensi (diversi da quelli ex art.3 c.5 della Legge), spettanti a ciascun artista interprete o esecutore nonché le relative le modalità di riscossione ed erogazione (art.4 c.2), comunicando agli aventi diritto, entro il primo mese di ciascun trimestre, l'ammontare dei compensi da essi maturati nel trimestre precedente (oltre alla comunicazione è stata prevista, "altresì" la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'elenco dei nominativi degli aventi diritto ed il termine, contenuto in 1095 giorni dalla data di

pubblicazione dell'elenco, entro il quale rimane esercitabile il diritto alla riscossione);

b) utilizzare le somme non riscosse entro il termine dianzi indicato (che vengono devolute all'Imaie) per le attività di studio e di ricerca nonché per i fini di promozione, di formazione e di sostegno professionale degli artisti interpreti o esecutori (artt. 5 c.5 e 7 c.2).

Competenze analoghe il Legislatore ha poi attribuito all'Imaie (art.6) con riguardo ai compensi, spettanti agli interpreti o esecutori ex art.73 c.1 della legge n. 633 del 1941, già maturati prima dell'entrata in vigore della Legge e non ancora distribuiti; e difatti anche di tali redditi (unitamente alla documentazione necessaria all'identificazione degli aventi diritto) ne è stato previsto il versamento all'Istituto che è stato investito della determinazione dell'ammontare specifico spettante a ciascun professionista: determinazione da fissare uniformandosi ai criteri da concordare tra le associazioni di categoria dei produttori di fonogrammi e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie degli artisti interpreti o esecutori.

Parallelamente a quanto disposto dall'art.5 si è quindi:

- prevista – entro 180 giorni dalla conclusione del predetto accordo – la comunicazione agli aventi diritto dell'ammontare dei compensi ad essi spettanti e la pubblicazione dell'elenco contenente i relativi nominativi nella G.U.R.I. ;
- previsto il diritto degli interessati di riscuotere dall'IMAIE i compensi ad essi spettanti entro 1095 giorni dalla pubblicazione

dell'elenco nella G.U.;

- prevista la devoluzione all'Imaie dei compensi non riscossi con vincolo di destinazione per le attività di studio e di ricerca nonché per i fini di promozione, di formazione e di sostegno professionale degli artisti interpreti o esecutori (art.6 c.5 e 7.c.2).

In esito all'entrata in vigore della novella del 1992 l'Imaie viene eretto in ente morale (id est: consegue la personalità giuridica) con d.P.C.M. del 25.9.1994 col quale viene anche approvato il relativo Statuto; mentre non è dagli atti di causa evincibile se all'erezione ebbe a seguire, a mente degli artt.33 del cod.civ e 22 delle relative disp.att. *ratione temporis* vigenti, l'iscrizione dell'ente nel registro delle persone giuridiche (omissione questa che, come noto, comportava la responsabilità, personale e solidale, degli amministratori, insieme con la persona giuridica, delle obbligazioni assunte (art.33, ult. Comma del cod. civ. oggi abrogato dall'art.11 del d.P.R. n.361 del 2000).

Con l'adozione di quest'ultimo testo normativo, in attuazione dell'art. 20 della legge n.127 del 1997, viene:

- previsto un procedimento più snello e celere per l'acquisto della personalità giuridica da parte di sodalizi e fondazioni;
- sostituito, con l'abrogazione dell'art. 22 delle disp.att. al cod.civ., il registro delle persone giuridiche già istituito presso la cancelleria del Tribunale di ogni capoluogo di provincia (tenuto sotto la diretta sorveglianza del relativo Presidente) con l'analogo registro istituito presso le Prefetture (art.1 c.1., decreto cit.);
- attribuito alle Prefetture o alle Regioni e Province autonome, in

relazione all'ambito di rispettiva competenza, il complesso delle funzioni amministrative (art.5) già di spettanza dell'autorità governativa ai sensi delle norme collocate nel capo II, titolo II, libro I del codice civile (dunque le norme concernenti il riconoscimento della personalità giuridica dell'ente, l'approvazione ovvero la modificazione del relativo Statuto, il controllo e la vigilanza sulle fondazioni e la eventuale loro trasformazione, la declaratoria dell'estinzione della persona giuridica, fondazione od associazione, quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile);

- previsto, con apposita norma transitoria (art.10), l'onere – in capo alle amministrazioni dello Stato già titolari delle funzioni trasferite alle Prefetture, regioni e province – di trasmettere ai nuovi soggetti pubblici competenti, fra l'altro, gli atti concernenti le persone giuridiche private già, come tali, riconosciute nel vigore della precedente disciplina; (analogo onere è stato sancito per le cancellerie dei tribunali (art.10 c.3).

Dunque nel nuovo ordinamento introdotto dal d.P.R. n.361 del 2000, l'accertamento dell'esistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica e la relativa declaratoria non sono più di competenza dell'autorità governativa (leggi: P.c.m. ovvero uno dei Ministeri) che sotto il vigore dell'originario testo del Cod.civ. procedeva al suo riconoscimento (ved. il terzo comma, oggi abrogato, dell'art.27 del cod.civ.) e rientrano nel novero delle funzioni trasferite a mente dell'art.5 del decreto.

I.1.) - Orbene il contenzioso condotto oggi all'esame del Collegio

attiene, come già in premessa anticipato, all'esercizio di una potestà prefettizia che rinviene nelle disposizioni sopra delineate il suo recapito e supporto normativo.

Il Prefetto, sebbene già compulsato nel 2004 dal Codacons, ha concretamente avviato una complessa attività di accertamento e di indagine sulla situazione gestionale dell'Imaie in esito alla ricezione di un'analitica relazione sottoscritta da due dei tre componenti del collegio dei Revisori dell'Ente; ed è quindi pervenuto al convincimento di una costituzionale e strutturale inadeguatezza del sodalizio a perseguire i suoi scopi istituzionali: inadeguatezza - come poi meglio specificato nel provvedimento del 28.5.2009 con cui il Prefetto di Roma, in esito a riesame del proprio atto del 30.4.2009, ha confermato l'iniziale determinazione - addebitabile non a lacune normative pregiudicanti l'efficace gestione dell'Istituto ma alla persistente inidoneità della compagine sociale dell'ente, e degli organi di indirizzo succedutisi nel tempo, ad assumere scelte condivise ed efficaci per il perseguimento degli obiettivi delineati dal Legislatore. Dunque contrapposizioni interne all'ente (non emergenti solo in prossimità dell'elezione dei suoi organi ma) che il tempo ha radicalizzato ed, a loro volta, generatrici di disfunzioni di seria gravità che, oltre a comportare paralleli accertamenti di p.g. su un insieme di irregolarità emerse in sede di rendicontazione di compensi distribuiti, hanno cagionato l'accumulo, nel tempo, di una somma prossima a 118 mln di Euro in attesa di essere distribuiti alle categorie degli interpreti ed esecutori e l'accessiva insoddisfazione dei diritti che la

legge n.93/1992 ha inteso tutelare attraverso la mediazione dell'Imaie. Avverso la determinazione prefettizia estintiva dell'ente hanno reagito, con il ricorso introduttivo dell'odierno giudizio, il Maestro Vianello, n.q. di Presidente dello stesso, e gli altri soci indicati nell'allegato sub "A" alla presente decisione, ritenendosi legittimati ad agire il primo quale titolare dello *ius ad officium* del quale era titolare e dal quale viene a cessare con lo scioglimento del sodalizio e gli altri per la tutela dei diritti loro riconosciuti dalla novella del 1992.

Sostanzialmente i ricorrenti dubitano, anzi escludono, che il Prefetto avesse il potere di dichiarare l'estinzione dell'Imaie: ente che, concepito a livello legislativo quale titolare di funzioni che sono permanenti ed irriducibili, rimane sottratto all'ambito applicativo dell'art.27 del cod.civ. con riveniente ulteriore vizio di incompetenza inficiante la regolarità dell'atto avverso. Si esclude, altresì che, con riguardo all'Imaie, possano essere state delegate al Prefetto le funzioni (evidenziate sub par.I) di cui all'art.5 del d.P.R. n.361/2000; mentre, pur riconoscendosi l'esistenza di dissensi nella compagine sociale dell'ente che si acquiscono in prossimità delle elezioni interne, si addebita il consistente accumulo dei compensi non distribuiti ad una lacuna legislativa mancando una previsione che sanzioni i produttori fonografici che non forniscono documentazione necessaria all'identificazione degli interpreti ed esecutori aventi diritto alla percezione dei compensi stessi.

Nondimeno i ricorrenti riconoscono al Prefetto il potere di revocare la personalità giuridica dell'ente consentendogli, così, la sopravvivenza

quale associazione non riconosciuta e la correlata cura delle funzioni di rappresentanza categoriale assegnate dal Legislatore (affermazione questa che, però, oltre a porsi in quantomeno apparenti termini di contraddittorietà con l'assunta indelegabilità, relativamente all'Imaie, delle funzioni amministrative di cui all'art.5 del d.P.R. n.361/2000, appare sottovalutare il dato che il Legislatore del 1992 ha attribuito il ruolo di intermediazione di in precedenza si è detto alla persona giuridica Imaie e non ad una parallela associazione non riconosciuta). Sono intervenuti in giudizio a sostegno delle ragioni spese dai ricorrenti i soggetti nell'ordine riportato in epigrafe: di essi:

- i primi due n.q. di membri del C.d.A., interessati a conservare il relativo *ius ad officium*;
- i signori indicati nel secondo atto n.q. di dipendenti dell'Imaie interessati alla conservazione della relativa posizione lavorativa ed alla prosecuzione del rapporto di lavoro subordinato;
- il Codacons ed il socio Imaie Valente che, pur escludendo la regolarità dell'operato gestionale dell'Imaie (con individuazione di uno dei responsabili nel sig. Del Prete che è uno degli interventori), hanno prospettato, quale corretta, la soluzione del commissariamento dell'ente e non la sua estinzione.

E' stato altresì prodotto atto di mm.aa. di gravame dal solo sig. Vianello (e non anche dagli originari ulteriori ricorrenti), pure questa volta in proprio e n.q. di componente del C.d.A. (e cioè di Presidente l.r.) dell'Imaie: atto in cui si reiterano le doglianze già prospettate nel ricorso introduttivo e si prospettano ulteriori censure – correlate alla

determinazione prefettizia del 28.5.2009 di riesame e conferma del provvedimento di estinzione – incentrate sostanzialmente sull'elusione dell'ordinanza n.2296/09 di questa Sezione che il predetto riesame aveva prescritto.

E' seguito il deposito a cura delle parti in causa di note difensive a sostegno delle ragioni patrocinate negli atti di costituzione in giudizio o di intervento; mentre nelle more il Consiglio di Stato con ord. n.3530/09 del 14.7.09 ha annullato – ritenendo la determinazione prefettizia del 28.5.2009 logicamente consequenziale alla riscontrata inidoneità dell'ente al perseguimento degli scopi istituzionali - il provvedimento cautelare n.2769/09 con cui la Sezione aveva sospeso tale determinazione alla luce di residui elementi di dubbio sulla legittimità dell'atto e (alla luce) della gravità del danno dallo stesso riveniente.

Quindi il Vianello e la Difesa erariale hanno depositato rispettiva memoria difensiva per l'udienza del 29.4.2010.

Sennonchè in prossimità di tale data è stata diffusa su svariati siti web e su vari quotidiani la notizia dell'imminente emanazione di un decreto legge in materia di spettacolo ed attività culturali che, pur se prevalentemente incentrato sul riordino del settore lirico sinfonico, conteneva disposizione specifica sull'Imaie prevedendone la ricostituzione in un'associazione, dotata ex lege, di personalità giuridica di diritto privato (nuovo IMAIE), presso la quale trasferire il personale già dipendente Imaie, assoggettata alla vigilanza congiunta della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per

l'informazione e l'editoria, del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e destinataria dei compiti e funzioni attribuiti ai sensi di legge ad IMAIE in liquidazione ed, in particolare, del compito di incassare e ripartire, tra gli artisti interpreti esecutori aventi diritto, i compensi ad essi spettanti.

Di seguito il 28.4.10 su quotidiani e siti web è stata diffusa la notizia che il Presidente della Repubblica non aveva apposto la propria sottoscrizione sul decreto che era stato restituito al Governo al fine di chiarimenti sulla sola parte dell'articolato contenente “*Disposizioni in materia di personale dipendente dalle fondazioni lirico-sinfoniche*” .

Doverosamente, pertanto, il Collegio all'udienza del 29.4.2010 ha partecipato tali dati ai procuratori dei ricorrenti e degli interventori presenti rimettendo loro ogni valutazione e determinazione sull'opportunità di un breve differimento dell'udienza di trattazione del gravame; differimento che avrebbe consentito di sciogliere ogni dubbio in ordine all'emanazione, o meno, del predetto decreto i cui contenuti spendevano evidente incidenza sulle sorti del gravame potendo dare vita ad uno *ius superveniens* che, se intervenuto prima dello scadenza del termine per la redazione della decisione (gg.45 ex art.55 u.c. L.n.186 del 1982), sarebbe stato doverosamente considerato dal Collegio.

I procuratori presenti, con la sola eccezione del rappresentante del Pubblico Patrocinio, non hanno manifestato alcun interesse per l'esercizio di tale facoltà; e pertanto, una volta verbalizzato l'avviso dato dalla Sezione ed esaurito il dibattimento, la causa è stata

trattenuta e spedita in decisione.

II)- Vari sono gli elementi che inducono a riflessione sui profili in rito dei ricorsi e degli atti di intervento di cui in precedenza si è detto; e tanto con riferimento sia all'atto introduttivo del giudizio che non risulta notificato all'Imaie in liquidazione (non potendosi certo ammettere la rappresentanza dello stesso in capo al Presidente del Tribunale cui spetta la nomina dei liquidatori), che con riguardo all'atto di intervento dei membri del C.d.A. sigg.ri Del Prete e Verderio, certamente titolari di un interesse diretto e non derivato a gravarsi avverso la determinazione prefettizia impugnata col ricorso principale; che, ancora, in relazione all'atto di intervento del Codacons la cui legittimazione ad intervenire è rimasta totalmente inesplicita.

Quanto poi all'atto di mm.aa. di gravame lo stesso, si ricorda, è stato interposto dal solo Vianello e nelle identiche qualità già esplicitate nel ricorso principale; suscita perplessità, pertanto, la dichiarazione del procuratore di parte, resa in sede dibattimentale, che il ricorso sia stato promosso, anche per conto e nell'interesse dell'Imaie, in forza di apposita deliberazione del C.d.A.: deliberazione che, peraltro, reca la medesima data del provvedimento prefettizio del 28.5.2009 confermativo dell'iniziale determinazione estintiva dell'ente.

Senonchè l'approfondimento di tali delicate tematiche può essere serenamente trascurato, essendo stato pubblicato, nella G.U. n.180 del 30.4.2010, in pari data, il d.l. n.64, il cui art.7 concerne proprio l'Imaie, disponendo che:

“1. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui alla legge 5.2.1992, n.93, e garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali dell'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE) in liquidazione, ai sensi dell'articolo 14 del codice civile, è costituito dagli artisti interpreti esecutori, assistiti dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, firmatarie dei contratti collettivi nazionali, il nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (nuovo IMAIE), associazione avente personalità giuridica di diritto privato, disciplinata, per quanto non espressamente previsto dalla presente disposizione, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del codice medesimo. Il nuovo IMAIE opera sotto la vigilanza congiunta della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne approvano lo statuto e ogni successiva modificazione, il regolamento elettorale e di attuazione dell'articolo 7 della legge n.93 del 1992 assicurando che l'assetto organizzativo sia tale da garantire efficaci forme di tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nomina il presidente del collegio dei revisori, il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dell'economia e delle finanze nominano un componente ciascuno del collegio.

2. A decorrere dal 14 luglio 2009 sono considerati trasferiti al nuovo IMAIE compiti e funzioni attribuiti ai sensi di legge ad IMAIE in liquidazione ed, in particolare, il compito di incassare e ripartire, tra gli artisti interpreti esecutori aventi diritto, i compensi di cui agli articoli 71-septies, 71-octies, 73, 73-bis, 80, 84 e 180-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e 5 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 93. Il nuovo IMAIE determina l'ammontare dei compensi spettanti

agli artisti, interpreti ed esecutori, conformemente allo statuto ed ai regolamenti attuativi dello stesso, tenuto conto dell'articolo 82 della legge 22 aprile 1941, n. 633. Al nuovo IMAIE è trasferito, dalla data di costituzione, il personale di IMAIE in liquidazione. Al termine della procedura di liquidazione sono trasferiti al nuovo IMAIE l'eventuale residuo attivo ed i crediti maturati. Limitatamente a tale fine si applica l'articolo 2112 del codice civile.

3. Gli adempimenti di cui all'art. 5 comma 3 della legge n.93 del 1992, sono assolti con la pubblicazione nel sito del nuovo IMAIE, per millenovantacinque giorni consecutivi, dell'elenco degli aventi diritto, distintamente per ciascun trimestre, con la indicazione, per ciascun avente diritto, del periodo cui si riferisce il compenso e del produttore di fonogrammi che ha versato lo stesso”.

Dunque occorre prendere atto che il nuovo Imaie nasce, a differenza del precedente, quale ente già dotato di personalità giuridica, al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui alla l.n.93/1992 e garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali del preesistente ed estinto Imaie (oggi in liquidazione); è costituito (non dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie degli artisti interpreti o esecutori firmatarie dei contratti collettivi nazionali, ma) dagli artisti interpreti esecutori pur assistiti dalle organizzazioni sindacali; viene assoggettato (e qui un, almeno apparente, difetto di coordinamento con le disposizioni del d.P.R. n.361 il cui art.5 ha trasferito, ai Prefetti, Regioni e Province autonome, il complesso delle funzioni amministrative già di spettanza dell'autorità governativa ai sensi delle norme collocate nel capo II, titolo II, libro I del codice civile) alla vigilanza congiunta della

Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tenuti, in sede di approvazione dello Statuto, del regolamento elettorale e di attuazione dell'art.7 della legge n.93/1992, ad assicurare un assetto organizzativo dell'ente tale da garantire efficaci forme di tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori. Ancora la norma trasferisce, e sin dal 14.7.2009, al nuovo Imaie compiti e funzioni già conferite all'estinto, ed oggi in liquidazione, (vecchio) Imaie, richiamando in particolare i compiti legati alla riscossione e ripartizione ad interpreti ed esecutori dei compensi a questi spettanti; ed assegna al nuovo ente il compito di determinare l'ammontare dei compensi spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori, conformemente (non ai criteri da definirsi tra le associazioni di categoria dei produttori di fonogrammi e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie degli artisti interpreti o esecutori, ma) allo Statuto ed ai regolamenti attuativi dello stesso. Viene poi disposto che gli adempimenti di cui all'art.5 c.3 della legge n.93/1992 (prima richiedenti la comunicazione agli aventi diritto, entro il primo mese di ciascun trimestre, dell'ammontare dei compensi da essi maturati nel trimestre precedente e la pubblicazione nella G.u.R.i. dell'elenco dei nominativi degli aventi diritto) sono assolti attraverso la pubblicazione nel sito del nuovo IMAIE, per 1095 giorni consecutivi, dell'elenco degli aventi diritto, distintamente per ciascun trimestre, con la indicazione, per ciascun avente diritto, del periodo cui si riferisce il compenso e del produttore di fonogrammi che ha versato

lo stesso.

Orbene se dalle sovra estese coordinate normative emerge, ineluttabilmente, una *voluntas legis* di riferire (recte: di trasferire) compiti e funzioni del vecchio Imaie al nuovo ente, ciò significa che solo quest'ultimo soggetto giuridico è quello che deve ritenersi abilitato, dal 14.7.2009, a svolgere – attraverso una procedura che appare in parte semplificata – quel ruolo di tutore degli interessi delle categorie degli interpreti ed esecutori prima assolto dal vecchio Imaie. Deve allora convenirsi che a fronte di tale *ius superveniens* diviene cedevole l'interesse azionato dai ricorrenti; e tanto dicasi:

- sia con riguardo a coloro che hanno agito in qualità di soci i quali (pur prescindendo dalle riflessioni sovra estese in ordine alla mancata notifica del gravame introduttivo all'Imaie in liquidazione nonché in ordine alla mancata impugnativa del provvedimento prefettizio di riesame dell'iniziale determinazione) possono riacquisire tale *qualitas* nel nuovo Imaie, senza alcun pregiudizio delle competenze già maturate e/o da riscuotere;
- sia con riguardo a coloro che hanno agito in qualità di componenti e/o di Presidente l.r. dell'ente, posto che tale ente deve considerarsi legislativamente privato, dal 14.7.2009, dei compiti e delle funzioni di tutela che la novella del 1992 gli attribuiva.

Alla sopravvenuta carenza di interesse a persistere nella coltivazione del ricorso originariamente intentato accede, quale logico corollario, l'improcedibilità dello stesso imponendosi una declaratoria in conformità.

Le spese di lite, in considerazione della peculiarità della controversia, possono essere compensate tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio sez. I[^] ter dichiara improcedibile, per le ragioni rassegnate in parte motiva, il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso, in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sez. I[^] ter nelle Camere di Consiglio del 29.4 e del 04.5.2010, con l'intervento dei sigg.ri Giudici :

Linda Sandulli, Presidente

Pietro Morabito, Consigliere, Estensore

Maria Ada Russo, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/05/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

